

- (8) Nelle sue conclusioni del 2 marzo 2015, il Consiglio evidenziava che il pieno ed efficiente utilizzo di strumenti e servizi quali i dati aperti può stimolare il miglioramento della produttività e dei servizi e dovrebbe essere agevolato. Inoltre, nelle conclusioni del 29 maggio 2015, il Consiglio incoraggiava lo sviluppo di un ambiente politico favorevole ai dati nell'Unione che promuova l'interoperabilità, l'utilizzo e il riutilizzo di dati delle amministrazioni pubbliche a fini di ricerca e innovazione, garantendo al tempo stesso la necessaria protezione dei dati.
- (9) Il POD dell'UE contiene attualmente numerose serie di dati e collegamenti ai portali di dati aperti degli Stati membri. Il Consiglio ha partecipato all' EU ODP dal 2015 usando le tre serie di dati seguenti: metadati del registro pubblico del Consiglio, metadati delle domande di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e le votazioni del Consiglio sugli atti legislativi.
- (10) Ad oggi, il Consiglio ha partecipato al POD dell'UE nell'ambito di progetti pilota. Dato che tali progetti piloti sono stati coronati da successo, dovrebbe essere stabilita una politica di apertura dei dati per i documenti del Consiglio al fine di valorizzare e massimizzare l'esperienza finora acquisita e consentire al Consiglio di definire le condizioni applicabili alla pubblicazione e al riutilizzo dei suoi documenti.
- (11) Una politica di apertura dei dati per i documenti del Consiglio migliorerebbe il flusso di informazioni tra il Consiglio e il grande pubblico, porterebbe ad una diffusione e ad un utilizzo più ampi delle informazioni riguardanti l'Unione, migliorerebbe la reputazione del Consiglio in termini di apertura e trasparenza e rafforzerebbe la responsabilizzazione del Consiglio come istituzione pubblica.
- (12) È opportuno che la politica di apertura dei dati per i documenti del Consiglio promuova lo sviluppo di strumenti e applicazioni che siano di ausilio agli utenti nella ricerca e nell'individuazione dei documenti destinati al riutilizzo.
- (13) La presente decisione non si applica ai documenti di cui il Consiglio non può consentire il riutilizzo a motivo dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi o dei regimi dei diritti di accesso in vigore negli Stati membri.
- (14) Il diritto di accesso ai documenti del Consiglio rimane disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (15) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare le norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo alla protezione dei dati personali, nonché le norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE e dovrebbe essere attuata e applicata in conformità di tali norme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e obiettivo

1. La presente decisione stabilisce una politica di apertura dei dati del Consiglio («politica di apertura dei dati») definendo i principi, le condizioni e le limitazioni applicabili al riutilizzo nonché gli strumenti pratici per agevolare il riutilizzo di documenti detenuti e prodotti dal Consiglio, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1.
2. La politica di apertura dei dati si propone gli obiettivi seguenti:
 - a) migliorare il flusso di informazioni tra il Consiglio e il grande pubblico e
 - b) agevolare un ampio riutilizzo delle informazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente decisione si applica ai documenti detenuti e prodotti dal Consiglio che sono stati resi pubblici dal Consiglio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, del 31.5.2001, pag. 43).

